

Codice A1813A

D.D. 14 maggio 2019, n. 1685

RD n. 523/1904, DGR n. 21-1004 del 09/02/2015. Autorizzazione idraulica n. 24/19 per lavori di disalveo dei torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e Dora di Bardonecchia, per un volume complessivo di 7.400mc presso le aree di confluenza nel concentrico, in Comune di Bardonecchia (TO), con possibilità di alienare il litoide di fiume nell'ambito del lavoro pubblico. Richiedente: Comune di Bardonecchia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi del RD n° 523/1904 e della DGR n° 21-1004 del 09/02/2015, il Comune di Bardonecchia, C.F. 86501270010, ad eseguire i lavori di disalveo dei torrenti Dora di Melezet, Rochemolles e Dora di Bardonecchia per un volume complessivo di 7.400mc presso le aree di confluenza nel concentrico, in Comune di Bardonecchia (TO), con possibilità di alienare il litoide di fiume nell'ambito del lavoro pubblico, tutto ciò secondo posizione, caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali Tav. A, Tav. B, Tav. C, Tav. D (limitatamente al quadro economico), Tav. 2, Tav. 3, Tav. 4 e Tav. 5 elencati in premessa, agli atti dello scrivente Settore, ed osservando le seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. l'intervento s'intende valorizzato per €147.000,00= a quadro economico, oneri fiscali, contributivi ed arrotondamento inclusi, tutto come in premessa meglio dettagliato, ed è coperto per €130.000,00= dal contributo ex-LR n° 38/1978 mentre la restante quota equivale al materiale litoide d'alveo estratto e valutato con riferimento all'allegato B, lettera a) seconda alinea della DGR n° 21-1004 del 09/02/2015 -relativamente alla zona 2-, in €13.934,00= più IVA al 22%, pari ad €3.066,00=, per un totale di €17.000,00=; il quadro economico da progetto ed il computo dei lavori devono essere pertanto ricomposti alla luce di quanto suesposto. Il materiale litoide rappresenta la forma di pagamento che avviene "in natura in luogo di denaro", che secondo la citata DGR resta nella disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori, ma è facoltà del soggetto autorizzato di far valere un diritto di prelazione sul bene se ciò è inteso utile per sistemare/migliorare la viabilità comunale secondaria e/o gli spazi comunque comunali ed aperti al pubblico (ad esempio aree di parcheggio), corrispondendo in tal caso alla ditta la quota in denaro relativa alla frazione trattenuta che può anche coincidere con l'intero volume riconoscendo la piena valorizzazione del bene pari ad €17.000,00=;
3. l'estrazione del litoide d'alveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, e gli stessi scavi devono avvenire in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva, per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di 50cm (ripetibili), fino a raggiungere il limite di approfondimento stabilito dal progetto; la configurazione finale dell'alveo, da rendere in sezione trasversale per lo più a corda molla, deve essere tale da favorire scorrimenti concentrati il più possibile a distanza dal piede delle sponde e ciò per aumentare la capacità di trasporto dei torrenti all'interno del concentrico, in conseguenza di una maggiore concentrazione del filone fluido, diminuendo in tal modo la possibilità che si formino rapidamente nuovi accumuli di litoide nell'alveo;
4. il litoide estratto deve essere sottoposto alle regole in materia di terre e rocce da scavo ai fini di una corretta gestione amministrativa dello stesso;
5. il materiale di risulta proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti deve essere allontanato dall'alveo;

6. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, causare turbativa del buon regime idraulico;
7. la riduzione della vegetazione d'alveo, qualora necessaria, deve seguire le disposizioni dell'articolo 37 del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904, ovvero anche dell'articolo 37bis del predetto Regolamento con riferimento specificatamente alle parti interne dell'alveo interessate dall'ordinario scorrere delle acque;
8. l'eventuale prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato dai settori potenzialmente attivi del corso d'acqua;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
10. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006 di cui alla nota prot. n° 32175 del 09/04/2019 (ns. prot. di ricevimento n° 17450 del 09/04/2019), che non viene allegato alla presente in quanto già messo nella disponibilità del soggetto autorizzato dal predetto Servizio;
11. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. le sezioni di progetto devono essere marcate stabilmente sul terreno, posizionando su ambo le sponde adeguati picchetti, piastre od altro comunque utile per individuarle, in luogo sicuro e di facile accesso, riportanti il numero a cui si riferiscono, ciò per dar modo di svolgere ogni futura valutazione sull'evolversi dell'alveo nella tratta oggetto d'intervento;
13. è vietato il carico di inerti contenenti acque in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito;
14. la pratica d'estrazione ed il trasporto del litoide è ammessa tra le ore 7,00 e le ore 18,00, esclusi il sabato ed i giorni festivi, e l'organizzazione del lavoro deve essere tale da escludere la formazione di accumuli di materiale d'alveo negli spazi limitrofi alle aste torrentizie per ragioni di sicurezza idraulica nonché in relazione al contesto territoriale interessato (spazi urbanizzati/edificati);
15. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; la concessione di proroga è ammessa esclusivamente in via residuale, su istanza del soggetto autorizzato e per giustificati motivi;
16. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità delle opere esistenti in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive valutate necessarie, sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assensi del caso;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e in applicazione della DGR n° 21-1004 del 09/02/2015, pertanto fatti salvi i diritti dei terzi da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
18. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto

realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

19. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

**Per il DIRIGENTE DI SETTORE
IL RESPONSABILE VICARIO
Arch. Graziano VOLPE**